

Maggiori garanzie per le vittime di medical malpractice

a cura di **Avv. Laura Opilio (Partner)** e dalla **Dott.ssa Martina Manganelli (Junior Associate)** dello Studio legale e tributario CMS.

07/03/2017

Sta per diventare legge il testo di legge intitolato "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", che introduce una nuova disciplina in materia di responsabilità degli operatori sanitari e ridefinisce l'assetto dell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria.

Il testo approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio scorso, se da un lato attenua la pressione sul personale medico sanitario e sulle strutture che offrono assistenza medica, dall'altro introduce delle novità rilevanti in ambito assicurativo.

Innanzitutto, viene imposto l'esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatoria in capo a chiunque intenda esercitare un'azione derivante da responsabilità medico sanitaria, da intentarsi alternativamente tramite consulenza tecnica preventiva o mediazione. Gli assicuratori della responsabilità civile dovranno formulare una proposta di risarcimento del danno o motivarne la mancata formulazione, con rischio di incorrere in sanzioni da parte dell'IVASS.

Rimane fermo l'obbligo di assicurazione sia per le strutture sanitarie, sia per i professionisti ivi operanti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà all'emanazione di un decreto che definisca i poteri di controllo dell'IVASS sulle compagnie assicuratrici. Verranno inoltre regolamentate le caratteristiche minime delle polizze suddette, con massimali differenziati a seconda delle differenti categorie di rischio.

Dovremo dunque attendere quest'ultima disposizione ministeriale per comprendere nel dettaglio le novità introdotte a livello di contrattualistica assicurativa. La garanzia dovrà comunque prevedere un termine di retroattività e di ultrattività dalla cessazione dell'attività professionale non inferiori a dieci anni.

A coronamento di questa nuova disciplina viene ammessa l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile. La prescrizione dell'azione diretta verrà estesa a quella dell'azione verso l'assicurato.

Tali disposizioni avranno dunque un impatto estremamente rilevante, poiché se da un lato le coperture assicurative dovranno offrire maggiori garanzie ai pazienti vittime di imperizia o negligenza da parte degli operatori sanitari, dall'altro le (poche) compagnie operanti nel settore dovranno necessariamente rivalutare i rischi assicurati, con conseguente presumibile incremento dei premi assicurativi, che molte strutture e professionisti già avevano difficoltà a sostenere.

Non si esclude, pertanto, che si renderanno in futuro necessari ulteriori misure da parte del legislatore.